



Sentenza n. 14/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24169** del registro di Segreteria,

promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buc-

carelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

1) SCALISE SPORT GROUP s.r.l. (cod. fisc. e p. IVA: 02287740795), in per-

sona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Crotone (KR), via Co-

tronei, n. 1, (p.e.c.: scalisesportgroupsrl@legalmail.it), rappresentata e di-

fesa, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Carbone, con studio in Ca-

tanzaro, via Milano, n. 15 *bis* (cod. fisc.: CRBGCM64L01H501K), e domicilio

digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

2) SCALISE FRANCESCA (cod. fisc.: SCLFNC60T50D122M), residente a Crotone (KR), via Interna Marinella, n. 7, amministratore unico della “*Scalise Sport Group s.r.l.*”, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. Giacomo Carbone, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 *bis* (cod. fisc.: CRBGCM64L01H501K), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

3) SCALISE SALVATORE (cod. fisc.: SCLSVT68C21D122B), residente a Crotone (KR), via Israele, n. 71, socio della “*Scalise Sport Group s.r.l.*” e procuratore dell’amministratore unico della società signora Francesca Scalise, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Giacomo Carbone, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 *bis* (cod. fisc.: CRBGCM64L01H501K), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

4) SCALISE ARMANDO (cod. fisc.: SCLRND59B18D122G), residente a Crotone (KR), via Aston, n. 30, socio della “*Scalise Sport Group s.r.l.*” e procuratore dell’amministratore unico della società signora Francesca Scalise, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Giacomo Carbone, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 *bis* (cod. fisc.: CRBGCM64L01H501K), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

5) SCALISE GIOVANNI (cod. fisc.: SCLGNN70C24D122W), titolare della ditta individuale “*360 Slide Shop Riders Philosophy di Scalise Giovanni*”, con sede a Cotronei, Villaggio Palumbo, n. 1, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Giuseppe Di Renzo (cod. fisc.:

	DRNGPP72C17F537S), con studio in Vibo Valentia, via Lacquari 1^ trav. Palazzo Rizzuto "B", (p.e.c.: avvgdirenzo@pec.giuffre.it ; fax n. 0963.992325);	
	6) MACRI' MARIA LUISA (cod. fisc.: MCRMLS73B63D122B), residente a Crotone (KR), via Papa Giovanni Paolo II, n. 334, int. 2, amministratrice <i>pro tempore</i> e socia unica della "Free tourist s.r.l.", rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gregorio Viscomi (cod. fisc.: VSCGGR66A14C352S), con studio in Catanzaro, via Luigi Pascali, n. 6, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gregorio.viscomi@avvocraticatanzaro.legalmail.it ;	
	- convenuti costituiti -	
	7) GELFO ROBERTO (cod. fisc.: GLFRRT94C26H703F), residente a Crotone (KR), via Giuseppe Suriano, amministratore unico della "Sila Escursioni s.a.s.";	
	- convenuto contumace -	
	esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, cons. Gianpiero D'Alia, uditi il pubblico ministero, nella persona del v.p.g. dott. Giovanni Di Pietro, e gli avvocati Giacomo Carbone, Giuseppe Di Renzo e Gregorio Viscomi, per i convenuti, che hanno concluso come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 25 febbraio 2025, ritualmente notificato ai convenuti unitamente al decreto di fissazione di udienza, la procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa per un presunto danno erariale cagionato alla Regione Calabria, quantificato nel complessivo importo di 536.943,81 euro, da addebitare in	
	3	

	solido e a titolo di dolo alla “ <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ”, ai signori Francesca,	
	Salvatore, Armando e Giovanni Scalise, alla signora Macrì Maria Luisa e al	
	signor Roberto Gelfo.	
	1.1 Secondo la prospettazione attorea, l’azione di responsabilità muove dalla	
	trasmissione della segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza	
	di Crotone – Nucleo di polizia economico-finanziaria, acquisita al prot. n.	
	0006571 del 17 luglio 2019 della procura regionale, con la quale l’organo	
	investigativo ha evidenziato, nell’ambito di un’attività finalizzata alla preven-	
	zione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, la esistenza	
	di una serie di operazioni sospette, compiute dai convenuti, in relazione a	
	contributi pubblici, a valere sui fondi FESR – POR Calabria 2007/2013, di	
	cui sono stati beneficiari.	
	1.2 L’attore pubblico, premessa la giurisdizione del giudice contabile, ha, in	
	particolare, sottolineato che la società “ <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ” è stata for-	
	nitrice della “ <i>Sila escursioni s.a.s.</i> ”, della “ <i>Free tourist s.r.l.</i> ” e della “ <i>360 slide</i>	
	<i>shop riders philosophy</i> ”, destinatarie di finanziamenti pubblici derivanti dal	
	POR Calabria, linea di intervento 5.3.2.2., contributo PISL (progetti integrati	
	di sviluppo locale); che la società fornitrice, “ <i>mediante artifici consistiti</i>	
	<i>nell’emissione di false fatture di vendita</i> ”, ha consentito alle tre società bene-	
	ficiare di rendicontare spese, per l’importo complessivo di 760.984,57 euro	
	oltre IVA, relative all’acquisto fittizio di beni mai effettivamente entrati nel	
	patrimonio di queste ultime, e che gli stessi sono stati alienati a prezzi ec-	
	cessivamente alti e del tutto sproporzionati rispetto ai loro reali valori di mer-	
	cato, posto che sono stati rivenduti “ <i>con rincari fino al 121,93% in più rispetto</i>	
	<i>al prezzo d’acquisto degli stessi prodotti nuovi.</i> ”. Le false rendicontazioni	
	4	

	hanno, infatti, consentito alle tre società la indebita locupletazione di contri-	
	buti pubblici, negli anni 2015 e 2016, per complessivi 536.943,81 euro, di	
	cui 156.391,56 euro indebitamente ottenuti dal signor Giovanni Scalise, ti-	
	tolare della ditta individuale “360 Slide Shop Riders Philosophy di Scalise Gio-	
	vanni”, 190.817,25 euro dal signor Roberto Gelfo, amministratore unico della	
	“Sila Escursioni s.a.s.”, e 189.735,00 euro dalla signora Maria Luisa Macri,	
	amministratrice <i>pro tempore</i> e socia unica della “Free tourist s.r.l.”.	
	1.3 L’organo requirente ha aggiunto che la “Scalise Sport Group s.r.l.” è una	
	società con sede legale in Crotone, attiva dal 1999, partecipata integralmente	
	dai fratelli Armando e Salvatore Scalise; che l’amministratrice unica, dal	
	2008, risulta essere Francesca Scalise, sorella dei due soci; che, inoltre, dal	
	27 aprile 2009, i signori Salvatore e Armando Scalise sono anche procuratori	
	della società con ampi poteri di rappresentanza. Ha, infine, evidenziato che	
	la società convenuta “ <i>non è nuova ad operazioni finalizzate all’illecito otteni-</i>	
	<i>mento di contributi pubblici, come emerge dalla sentenza di condanna per false</i>	
	<i>fatturazioni attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi mai erogate, al</i>	
	<i>solo fine di rendicontare spese insussistenti o “gonfiate” onde poter ottenere i</i>	
	<i>contributi pubblici di cui al relativo POR Calabria (Corte dei conti, Sez. Giurisd.</i>	
	<i>Calabria, sent. n. 105/2021 confermata da Corte dei conti, II Sezione Centrale</i>	
	<i>di Appello, sent. n. 33/2023)” e, con specifico riguardo alla fattispecie in</i>	
	<i>esame, che “La palmare evidenza di quanto accertato dalla Guardia di Fi-</i>	
	<i>nanza ha poi trovato conferma nella sentenza del Tribunale penale di Cosenza,</i>	
	<i>n. 1798/2923, pubbl. il 23/11/2023, emessa all’esito del procedimento pe-</i>	
	<i>nale n. 4456/2019 R.G.N.R., che, sebbene abbia assolto tutti gli imputati per</i>	
	<i>l’intervenuta prescrizione, ha comunque mantenuto integro l’impianto</i>	
	5	

accusatorio".

1.4 La procura regionale ha, pertanto, ritenuto provata l'antigiuridicità della

condotta, in ragione delle già menzionate risultanze dell'indagine contabile.

Inoltre, la condotta illecita dei convenuti sarebbe connotata da dolo “*perché*

con il loro consapevole comportamento hanno tutti preso attivamente parte al

procedimento finalizzato all'indebito ottenimento dei suindicati contributi pub-

blici e, quindi, alla verifica del danno erariale loro contestato.”. La con-

dotta dolosa è confermata dalla evidente violazione delle clausole contenute

negli allegati “Atti di adesione ed obbligo”, sottoscritte dai beneficiari dei con-

tributi, e del quadro normativo di riferimento. Anche la documentazione ver-

sata in atti, relativa al parallelo procedimento penale, evidenzia che le con-

dotte contestate sono state realizzate appositamente per ottenere in maniera

fraudolenta le menzionate provvidenze pubbliche.

1.5 Il danno erariale è stato quantificato dall'attore pubblico nell'intera

somma illecitamente ottenuta, pari ad 536.943,81 euro, da “*imputarsi soli-*

dalmente a carico di tutti i convenuti in ragione del dolo che ha connotato le

loro condotte e dell'illecito arricchimento che ne è conseguito", cui devono ag-

giungersi interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddi-

sfo.

2. Il pubblico ministero contabile ha, inoltre, osservato che, a seguito della

rituale notifica dell'invito a dedurre, "*avviata*" il 9 luglio 2024, sono pervenute

nei termini solo le deduzioni difensive di tre incolpati, non convenuti nel pre-

sente giudizio perché la loro posizione è stata archiviata, mentre alcuna di-

fesa è stata spiegata dagli odierni convenuti.

3. Con decreto presidenziale n. 50 del 28 febbraio 2025, regolarmente

	notificato unitamente all’atto di citazione, è stata fissata l’udienza di discus-	
	sione del giudizio per il 16 dicembre 2025.	
	4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31 marzo 2025, si	
	è costituito in giudizio il signor Armando Scalise ed ha eccepito il difetto di	
	giurisdizione del giudice contabile, l’inammissibilità, l’irricevibilità, la pre-	
	scrizione e, quindi, l’infondatezza nel merito dell’azione erariale. Il convenuto	
	ha, successivamente, spiegato le proprie eccezioni e difese con ulteriore me-	
	moria difensiva, depositata il 18 novembre 2025. In particolare, ha eccepito	
	il difetto di giurisdizione di questa Corte perché, con riguardo alla società	
	della quale è socio (<i>“Scalise Sport Group s.r.l.”</i>), non è configurabile alcun	
	rapporto di servizio, risultando del tutto estranea al procedimento in ragione	
	del quale sono state finanziate le tre società acquirenti dei beni in contesta-	
	zione. La società fornitrice ed i suoi rappresentanti non sono stati, infatti,	
	destinatari di provvidenze economiche pubbliche, non hanno in alcun modo	
	beneficiario delle stesse e non erano in alcun modo vincolati alla realizzazione	
	di un programma sostenuto dalla pubblica amministrazione. Ha aggiunto di	
	essere solo procuratore di una società <i>“alla quale si sono rivolti per transa-</i>	
	<i>zioni di natura completamente privatistica i soggetti beneficiari del contributo.”</i> .	
	Inoltre, l’azione erariale si è prescritta perché la procura regionale era già a	
	conoscenza della notizia di danno dal 19 giugno 2019, in ragione della co-	
	municazione della notizia di reato della Guardia di Finanza analoga a quella	
	successivamente trasmessa alla procura erariale, e, comunque, dal 9 luglio	
	2019, data di invio a mezzo p.e.c. alla procura generale della Corte dei conti	
	della nota prot. n. 224426/2019 contenente una informativa dettagliata re-	
	lativa ai fatti oggetto di causa. Tale informativa è stata trasmessa, in pari	
	7	

	data, anche alla Regione Calabria, con espresso invito alla revoca dei contri-	
	buti per le già menzionate condotte illecite. La pretesa attorea è, pertanto,	
	tardiva perché la notifica dell’invito a dedurre si è perfezionata in data suc-	
	cessiva al 9 luglio 2024 (data di scadenza del termine quinquennale di pre-	
	scrizione). Il convenuto ha, altresì, eccepito la nullità della citazione per in-	
	determinatezza e genericità della stessa, dalla quale non sarebbe possibile	
	<i>“estrapolare le specifiche contestazioni a carico dell’esponente, trattando som-</i>	
	<i>mariamente e cumulativamente tre distinti finanziamenti in favore di tre di-</i>	
	<i>verse aziende senza differenziarle ma con un richiamo per semplice relationem</i>	
	<i>a quanto sarebbe risultato dalle indagini investigative”,</i> peraltro compiute a	
	distanza di anni dalla compravendita e dalla consegna dei beni in contesta-	
	zione. Nel merito, ha osservato che non tutta l’attività societaria può essere	
	automaticamente imputata al suo procuratore ma soltanto quella dallo	
	stesso effettivamente svolta nell’interesse della società e che, pertanto, la do-	
	manda risarcitoria è infondata, non avendo la procura regionale circostan-	
	ziato le condotte illecite poste in essere dal convenuto; che l’atto di citazione	
	non indica né i beni né quali di questi sono stati acquistati dalle singole	
	società beneficiarie dei finanziamenti e a quale prezzo; che la genericità della	
	contestazione è, peraltro, confermata dalla ripartizione indifferenziata del	
	danno alle società beneficiarie <i>“come se ognuna di esse dovesse rispondere</i>	
	<i>anche dei contributi altrui”</i> ; che i beni oggetto delle transazioni contestate	
	dall’attore pubblico erano stati realmente acquistati; che, pertanto, le com-	
	pravendite non erano fittizie; che tali circostanze sono state accertate dal	
	giudice penale, come si evince dalla richiesta di archiviazione del pubblico	
	ministero e dal conforme decreto del g.i.p.; che, inoltre, la presenza dei beni	
	8	

	nei luoghi di pertinenza dei tre operatori beneficiari è stata documentata an-	
	che dalle deduzioni e dalle allegazioni fotografiche dei funzionari regionali	
	incolpati e poi archiviati dal procuratore regionale. Il convenuto ha, quindi,	
	depositato in allegato una perizia contabile asseverata per dimostrare la in-	
	fondatezza delle contestazioni avanzate dall'organo requirente con riferi-	
	mento alle fatture indicate nell'atto di citazione, sia con riguardo alla trac-	
	ciabilità delle operazioni in esame che con riguardo al ricarico dei prezzi (ove	
	si consideri, peraltro, che <i>“il riferimento a “prodotti similari acquistati sul li-</i>	
	<i>bero mercato” non è supportato da dati oggettivi o verificabili.”</i> e che <i>“In as-</i>	
	<i>senza di tali riscontri, il giudizio di sproporzione appare fondato su presunzioni</i>	
	<i>e non su elementi tecnici attendibili.”</i>). Con particolare riferimento alla quan-	
	tificazione del danno, il signor Armando Scalise ha eccepito la carenza di	
	prova del pregiudizio patrimoniale oggetto di contestazione, posto che non vi	
	è stato alcuno specifico riscontro delle somme corrispondenti ai beni venduti	
	fittiziamente e di quelle che risultano congrue in relazione ai beni che si as-	
	sumono acquistati ad un prezzo sproporzionato, considerato, peraltro, che il	
	danno può essere calcolato soltanto al netto del prezzo dei beni acquistati	
	ritenuto congruo.	
	5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 settembre 2025,	
	si è costituito in giudizio il convenuto Giovanni Scalise ed ha eccepito, preli-	
	minarmente, l'inammissibilità dell'azione per violazione del divieto del <i>ne bis</i>	
	<i>in idem</i> , considerato che la Regione Calabria, già dal 2020, ha disposto la	
	revoca del finanziamento in favore della ditta <i>“360 slide shop riders philoso-</i>	
	<i>phy”</i> di cui è titolare, procedendo al recupero del finanziamento erogato, e	
	che risulta, pertanto, pendente dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro	
	9	

	l'opposizione a tale provvedimento proposta dal convenuto, iscritta al n.	
	7034/2024 R.G.. Ha, quindi, eccepito l'inammissibilità della citazione per	
	l'omessa notifica dell'invito a dedurre e la nullità delle medesima per carenza	
	di una notizia di danno specifica e concreta e, comunque, per genericità del	
	<i>petitum</i> . Ha, inoltre, eccepito la prescrizione dell'azione erariale per la decor-	
	renza del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 1, c. 2, della	
	legge n. 20/1994, considerato che l'erogazione del finanziamento è avvenuta	
	nel 2015. Nel merito, ha denunciato l'infondatezza della domanda erariale	
	perché tutti i macchinari acquistati, regolarmente pagati, non sono mai stati	
	distolti dall'uso previsto, come risulta dalla documentazione versata in atti e	
	segnatamente dalle verifiche effettuate dai funzionari regionali i quali sono	
	risultati esenti da responsabilità sia in sede penale che in sede contabile. Ha,	
	infine, sottolineato che i beni acquistati sono stati successivamente spostati	
	in altri immobili di cui aveva la legittima disponibilità, a seguito della sca-	
	denza del contratto di locazione dell'immobile nel quale erano stati origina-	
	riamente sistemati.	
	6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17 novembre 2025,	
	si è costituita in giudizio la signora Maria Luisa Macrì ed ha eccepito il difetto	
	di giurisdizione del giudice contabile, perché la convenuta è divenuta ammi-	
	nistratrice della società " <i>Free tourist s.r.l.</i> " successivamente ai fatti di causa,	
	e la prescrizione dell'azione erariale, perché la notizia di reato era conosciuta	
	già dal 19 giugno 2019, in ragione della comunicazione della Guardia di Fi-	
	nanza analoga a quella successivamente trasmessa alla procura erariale, e,	
	comunque, dal 9 luglio 2019, data di invio a mezzo p.e.c. alla procura gene-	
	rale della Corte dei conti della nota prot. n. 224426/2019 contenente una	
	10	

	informativa dettagliata relativa ai fatti oggetto di causa. Tale informativa è	
	stata trasmessa, in pari data, anche alla Regione Calabria, con espresso in-	
	vito alla revoca dei contributi per le già menzionate condotte illecite. La pre-	
	tesa attorea è, pertanto, tardiva perché la notifica dell’invito a dedurre si è	
	perfezionata in data successiva al 9 luglio 2024 (data di scadenza del termine	
	quinquennale di prescrizione). Nel merito, ha osservato che non vi è prova	
	che la convenuta ha svolto di fatto le funzioni di amministratrice della società	
	e, in ogni caso, non è dato di comprendere perché la stessa è chiamata a	
	rispondere dell’intero danno contestato e non solo di quello corrispondente	
	al finanziamento erogato alla “Free tourist s.r.l.”. Inoltre, l’atto di citazione	
	non indica né i beni né quali di questi sono stati acquistati dalle singole	
	società beneficiarie dei finanziamenti e a quale prezzo. Secondo la convenuta,	
	inoltre, i beni oggetto delle transazioni contestate dall’attore pubblico erano	
	stati realmente acquistati e la presenza dei beni nei luoghi di pertinenza dei	
	tre operatori beneficiari è stata documentata anche dalle deduzioni e dalle	
	allegazioni fotografiche dei funzionari regionali incolpati e poi archiviati dal	
	procuratore regionale. La convenuta ha, quindi, denunciato l’infondatezza	
	delle contestazioni avanzate dall’organo requirente con riferimento alle fat-	
	ture indicate nell’atto di citazione, sia con riguardo alla tracciabilità delle	
	operazioni in esame che con riguardo al ricarico dei prezzi. Con particolare	
	riferimento alla quantificazione del danno ha, infine, eccepito la carenza di	
	prova del pregiudizio patrimoniale oggetto di contestazione.	
	7. Con unica comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18 novembre	
	2025, si sono costituiti in giudizio la “Scalise Sport Group s.r.l.”, la signora	
	Francesca Scalise ed il signor Salvatore Scalise ed hanno eccepito, in via	
	11	

	preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, perché non è con-	
	figurabile alcun rapporto di servizio tra la società convenuta, i suoi rappre-	
	sentanti e asseriti procuratori, e l'amministrazione regionale, risultando que-	
	sti ultimi del tutto estranei al procedimento in ragione del quale sono state	
	finanziate le tre società acquirenti dei beni in contestazione. La società for-	
	nitrice ed i suoi rappresentanti non sono stati, infatti, destinatari di provvi-	
	denze economiche pubbliche, non hanno in alcun modo beneficiato delle	
	stesse e non erano in alcun modo vincolati alla realizzazione di un pro-	
	gramma sostenuto dalla pubblica amministrazione. Hanno, quindi, eccepito	
	la prescrizione dell'azione erariale, perché la procura regionale era già a co-	
	noscenza della notizia di danno dal 19 giugno 2019, in ragione della comu-	
	nicazione della notizia di reato della Guardia di Finanza analoga a quella	
	successivamente trasmessa alla procura erariale, e, comunque, dal 9 luglio	
	2019, data di invio a mezzo p.e.c. alla procura generale della Corte dei conti	
	della nota prot. n. 224426/2019 contenente una informativa dettagliata re-	
	lativa ai fatti oggetto di causa. Tale informativa è stata trasmessa, in pari	
	data, anche alla Regione Calabria, con espresso invito alla revoca dei contri-	
	buti per le già menzionate condotte illecite. La pretesa attorea è, pertanto,	
	tardiva perché la notifica dell'invito a dedurre si è perfezionata in data suc-	
	cessiva al 9 luglio 2024 (data di scadenza del termine quinquennale di pre-	
	scrizione). I convenuti hanno, altresì, eccepito la nullità della citazione per	
	indeterminatezza e genericità della stessa. Nel merito, hanno osservato che,	
	con riguardo alla posizione della signora Francesca Scalise, convenuta in	
	giudizio nella qualità di legale rappresentante della società, la pretesa era-	
	riale è infondata perché <i>“non vengono indicati i singoli atti e comportamenti a</i>	
	12	

	<i>lei imputabili e generatori di danno erariale” e, con riferimento alla posizione</i>	
	del signor Salvatore Scalise, che non tutta l’attività societaria può essere au-	
	tomaticamente imputata al suo procuratore ma soltanto quella dallo stesso	
	effettivamente svolta nell’interesse della società e che, pertanto, la domanda	
	risarcitoria è infondata, non avendo la procura regionale circostanziato le	
	condotte illecite poste in essere dal convenuto. Inoltre, l’atto di citazione non	
	indica né i beni né quali di questi sono stati acquistati dalle singole società	
	beneficiarie dei finanziamenti e a quale prezzo. La genericità della contesta-	
	zione è, altresì, confermata dalla ripartizione indifferenziata del danno alle	
	società beneficiarie. Secondo i convenuti, inoltre, i beni oggetto delle transa-	
	zioni contestate dall’attore pubblico erano stati realmente acquistati e la pre-	
	senza dei beni nei luoghi di pertinenza dei tre operatori beneficiari è stata	
	documentata anche dalle deduzioni e dalle allegazioni fotografiche dei fun-	
	zionari regionali incolpati e poi archiviati dal procuratore regionale. I conve-	
	nuti hanno, quindi, depositato in allegato una perizia contabile asseverata	
	per dimostrare la infondatezza delle contestazioni avanzate dall’organo re-	
	quirente con riferimento alle fatture indicate nell’atto di citazione, sia con	
	riguardo alla tracciabilità delle operazioni in esame che con riguardo al rica-	
	rico dei prezzi. Con particolare riferimento alla quantificazione del danno	
	hanno, infine, eccepito la carenza di prova del pregiudizio patrimoniale og-	
	getto di contestazione.	
	8. Nell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il p.m. contabile ha concluso	
	per l’integrale accoglimento delle domande risarcitorie e i difensori delle parti	
	costituite, riportandosi alle difese già spiegate negli scritti difensivi, hanno	
	insistito per il rigetto delle domande attoree. Il p.m. contabile ha, tra l’altro,	
	13	

	precisato che l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale deve essere riget-	
	tata perché, ai sensi dell’art. 85, c. 4, del d.l. n. 18/2020, al termine quin-	
	quennale di prescrizione deve essere aggiunto l’ulteriore periodo di 176	
	giorni, in ragione dell’emergenza da Covid-19, decorrenti dall’8 marzo 2020	
	al 31 agosto 2020. Sul punto, la difesa delle parti costituite ha insistito per	
	l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, riportandosi alle argomenta-	
	zioni già spiegate negli scritti difensivi. L’avv. Giacomo Carbone ha aggiunto	
	che l’applicazione della sospensione del termine prescrizionale nel periodo	
	emergenziale è questione controversa, perché la stessa si dovrebbe applicare	
	solo ai casi nei quali il fatto illecito ricade nel periodo di sospensione e non	
	anche a fatti precedenti e scadenze successive. La causa è stata, quindi, trat-	
	tenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	9. Il Collegio dichiara, in via preliminare, la contumacia del convenuto Ro-	
	berto Gelfo. La notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di	
	udienza è, infatti, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di	
	copia degli atti nella casa comunale di Crotone, affissione dell’avviso di avve-	
	nuto deposito alla porta del destinatario in busta chiusa, al quale è stata	
	data notizia con raccomandata a.r. n. 668372583993, come risulta dalla re-	
	lata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 13 gennaio 2025. La raccomandata	
	a.r. è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, con il conseguente	
	perfezionamento della notifica. Ne deriva che il signor Roberto Gelfo, ancor-	
	ché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.	
	10. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile formulata	
	dalla difesa dei convenuti “ <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ”, Armando, Salvatore e	
	14	

	Francesca Scalise è parzialmente fondata.	
	10.1 Questi ultimi, con riguardo alla posizione della società fornitrice, hanno sottolineato che non è configurabile alcun rapporto di servizio perché la stessa è estranea al procedimento di concessione dei finanziamenti di derivazione comunitaria, disposti dalla Regione Calabria in favore delle tre aziende acquirenti dei beni in contestazione. La società ed i suoi rappresentanti non sono stati, infatti, destinatari di alcun beneficio pubblico e non sono mai stati in alcun modo vincolati alla realizzazione del programma incentivato dall'amministrazione regionale, oggetto del presente giudizio.	
	10.2 Al riguardo si osserva che, come è noto, la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e, in particolare, in ragione del <i>"(...) c.d. petitum sostanziale, individuabile indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui si articola."</i> (Sez. II App., sent. n. 30/2021; id. sentenze nn. 121/2021 e 31/2025). È stato, inoltre, affermato che, ai fini della configurazione della giurisdizione contabile, <i>"(...) è necessaria e, al contempo, sufficiente, l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo preteso autore, mentre attiene al merito ogni questione riguardante l'effettiva sussistenza (...)"</i> (Sez. II App., sentenze nn. 148/2023 e 128/2025); che <i>"Con specifico riguardo all'ipotesi di amministratore di fatto, [...] "Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato, o un ente pubblico non economico – alla natura degli scopi perseguiti: cosicché ove il soggetto privato distolga da questi ultimi il contributo ricevuto, si rende autore di uno</i>	
	15	

	<i>sviamento dalle finalità di legge e cagiona un danno erariale anche sotto il</i>	
	<i>profilo della sottrazione di risorse pubbliche a possibili obbiettivi alternativi; e</i>	
	<i>di tale danno deve rispondere davanti al giudice contabile (Cass Sez. unite 9</i>	
	<i>maggio 2011, n. 10062)”; e che “Se tale è il principio discreitivo della giurisdizione, è di chiara evidenza come nella specie il ricorrente abbia inteso conte-</i>	
	<i>stare l’effettiva ingerenza nell’amministrazione della s.r.l., e quindi la concreta</i>	
	<i>esistenza del rapporto di servizio ed il merito, che non incidono sulla giurisdizione della Corte dei conti e che devono essere scrutinati nel giudizio di respon-</i>	
	<i>sabilità contabile” (cfr. Cass civ., SSUU, ord. n. 19088 dell’1.8.2017).” (Sez.</i>	
	<i>App. Sicilia, sent. n. 88/2024, con la quale il giudice d’appello siciliano ha,</i>	
	<i>tra l’altro, affermato che “il Giudice di primo grado ha indebitamente negato</i>	
	<i>la giurisdizione contabile alla stregua della “mancata prova” di indici sintoma-</i>	
	<i>tici suffraganti la qualifica di amministratore di fatto, ossia di profili riguar-</i>	
	<i>danti (non già una questione pregiudiziale, bensì) il merito della questione, in</i>	
	<i>quanto afferenti alla sussistenza del rapporto di servizio, che è uno degli ele-</i>	
	<i>menti costitutivi della responsabilità amministrativo contabile.” e che “[...] ha,</i>	
	<i>dunque, errato nel soffermarsi sulla sussistenza “in concreto”, anziché “in</i>	
	<i>astratto”, di indici sintomatici rivelatori del ruolo di amministratore di fatto da</i>	
	<i>parte del Sindoni, quando invece le prospettazioni attoree e la causa petendi,</i>	
	<i>ipotizzano un danno erariale compiuto mediante ingerenza gestoria in alcuni</i>	
	<i>consorzi e società, deponevano di per sé, ampiamente, per la provvista di giurisdizione.”). Con specifico riguardo alla fattispecie di indebita percezione di</i>	
	<i>contributi pubblici, è utile ricordare che “ai fini della sussistenza di un rap-</i>	
	<i>porto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore, e dunque ai</i>	
	<i>fini dell’astratta configurabilità di un danno erariale con conseguente</i>	
	16	

	<i>radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo di-</i>	
	<i>verso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione ma è sufficiente</i>	
	<i>che il beneficiario l’abbia illegittimamente percepita.”</i> , che, pertanto, “ <i>Ai fini</i>	
	<i>della giurisdizione è ampiamente sufficiente la dedotta e prospettata illegitti-</i>	
	<i>mità della percezione per mancato possesso nella beneficiaria dei rigorosi re-</i>	
	<i>quisiti di legge per rafforzare la sussistenza del rapporto di servizio, già desu-</i>	
	<i>mibile dalla destinazione esclusiva alla realizzazione di interesse pubblico</i>	
	<i>qualificato dagli incentivi in oggetto”</i> (Cass. SS.UU., ord. n. 3100 del 2 febbraio	
	2022) e, infine, che “ (...) <i>in caso di erogazione da parte dell’amministrazione</i>	
	<i>regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata a una società pri-</i>	
	<i>vata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica be-</i>	
	<i>neficiaria, quanto con chi sia stato incaricato di realizzare concretamente il</i>	
	<i>programma a cui il contributo risultava vincolato; sicché in caso di sviamento</i>	
	<i>della somma erogata dalla finalità programmata, sussiste la responsabilità</i>	
	<i>contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un</i>	
	<i>qualsiasi rapporto, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia de-</i>	
	<i>rivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con</i>	
	<i>conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro con-</i>	
	<i>fronti (ex multis, da ultimo, Cas. SS. UU., ord. n. 15893/2022).”</i> (Sez. II App,	
	<i>sentenza n. 160/2025).</i>	
	10.3 Nella prospettazione della Procura regionale, oggetto del giudizio di re-	
	sponsabilità è la indebita percezione di contributi pubblici da parte delle tre	
	menzionate aziende, in concorso fraudolento tra di loro e con la società for-	
	nitrice “Scalise Sport Group s.r.l.”, la quale non solo avrebbe consentito la	
	“rendicontazione fraudolenta di spese mai sostenute”, e, quindi, la “percezione	
	17	

	<i>ed utilizzo dei contributi regionali per finalità differenti da quelle previste dalla</i>	
	<i>Regione Calabria.”</i> , ma si sarebbe anche ingerita nella gestione societaria ai	
	fini della illecita percezione delle provvidenze pubbliche. Pertanto, la giuri-	
	sdizione di questa Corte si configurerebbe sia nei confronti della società for-	
	nitrice dei beni oggetto della vendita fittizia, dei suoi soci e procuratori spe-	
	ciali e della legale rappresentate, Salvatore, Armando e Francesca Scalise -	
	perché le circostanze di fatto già esposte “ <i>dimostrano in maniera inequivoca-</i>	
	<i>bile che la complessiva operazione fraudolenta sia stata realizzata unicamente</i>	
	<i>per consentire alle suindicate tre aziende di rendicontare le spese di acquisto</i>	
	<i>di tali beni ai fini dell’ottenimento illecito dei rimborsi pubblici”</i> e perché è suf-	
	ficiente “ <i>per il configurarsi della giurisdizione contabile e, dunque, della re-</i>	
	<i>sponsabilità amministrativa, che taluno, pur senza averne i poteri, si sia co-</i>	
	<i>munque ingerito, anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze (Cass.</i>	
	<i>sez. un. n. 9966 del 27.04.2010).”</i> - sia nei confronti dei signori Giovanni	
	Scalise, Roberto Gelfo e Maria Luisa Macrì, legali rappresentanti delle im-	
	prese beneficiarie dei contributi pubblici oggetto di contestazione erariale,	
	posto che “ <i>La produzione di fatture false relative a beni mai venduti configura,</i>	
	<i>come noto, attività produttiva di danno erariale relativamente ai contributi pub-</i>	
	<i>blici così ottenuti”</i> , e che le condotte illecite di questi ultimi sono consistite	
	“ <i>nella rendicontazione fraudolenta di spese mai sostenute, e dunque, nella</i>	
	<i>percezione ed utilizzo di contributi regionali per finalità diverse da quelle pre-</i>	
	<i>viste dalla Regione Calabria”</i> . Il pregiudizio patrimoniale arrecato all’ammi-	
	nistrazione regionale, individuato nell’importo complessivo percepito dai già	
	menzionati legali rappresentanti, è, stato, pertanto addebitato in solido agli	
	odierni convenuti, perché “ <i>hanno tutti preso parte al procedimento finalizzato</i>	
	18	

	<i>all'indebito ottenimento dei contributi pubblici e, quindi, alla verifica del danno erariale loro contestato.”</i> essendo tutti coinvolti nella “ <i>complessiva operazione fraudolenta</i> ”.	
	10.4 Ad avviso del collegio, l'attore pubblico ha configurato, come innanzi accennato, solo in parte correttamente la giurisdizione contabile, sia in punto di fatto che di diritto.	
	10.4.1 È, infatti, pacifico che, in forza della giurisprudenza sopra richiamata, tra la Regione Calabria e le tre imprese beneficiarie dei contributi regionali, ed i rispettivi legali rappresentanti, che avrebbero disposto delle somme erogate in modo diverso da quello preventivato e, comunque, posto in essere i presupposti per la loro illegittima percezione (<i>Sez. II App., sent. n. 130/2024</i>), sussiste quella specifica relazione funzionale che consente di configurare in maniera inequivoca il rapporto di servizio su cui si fonda il legittimo esercizio della giurisdizione contabile. Siamo, infatti, in presenza di soggetti privati destinatari di provvidenze economiche funzionali alla realizzazione di un programma di interesse pubblico.	
	10.4.2 Con riguardo alla posizione della “ <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ” e dei suoi amministratori, occorre invece partire dalla considerazione di fondo che la stessa non compare nella vicenda di causa quale diretta beneficiaria del finanziamento regionale, ma solo di azienda fornitrice di beni e servizi, ossia di soggetto legato da un rapporto negoziale di diritto comune agli imprenditori convenuti e che hanno chiesto e ricevuto i fondi. Stando così le cose, la giurisdizione erariale nei confronti della società in rassegna, <i>prima facie</i> nemmeno configurabile in ragione di quanto testé puntualizzato, la si potrebbe di contro ritenere sussistente solo laddove, in linea con la giurisprudenza	
	19	

	innanzi citata, gli elementi di causa rendessero quantomeno prospettabile	
	una qualche sua collusione e ingerenza nelle condotte di indebita percezione	
	realizzate dai destinatari dei finanziamenti. Dall’esame della segnalazione di	
	danno prot. n. 229964 del 15 luglio 2019 del Nucleo di polizia economico e	
	finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone una siffatta ingerenza, ricon-	
	ducibile allo schema del rapporto di servizio, è rintracciabile solo nel caso del	
	rapporto tra la “Scalise Sport Group s.r.l.” e le società “Sila escursioni s.a.s.”	
	e “Free tourist s.r.l.” e non anche con riguardo alla ditta “360 Slide Shop Ri-	
	ders Philosophy” di Giovanni Scalise.	
	10.4.3 In particolare, con riferimento al finanziamento ottenuto dalla “Sila	
	Escursioni s.a.s.”, di cui il convenuto Roberto Gelfo era amministratore, si	
	legge che “Il conto corrente dedicato, intestato alla SILA ESCURSIONI s.a.s. è	
	risultato attivo esclusivamente dal settembre 2015 all’aprile 2016 e presenta	
	due evidenti anomalie: - in data 06/ 10/2015 si è registrata una disposizione	
	di bonifico in uscita di 10.000,00 euro a favore della INTERCOM s.r.l. quale	
	“acconto per l’acquisto di n. 10 quad outlander 570 max”, non è stata trovata	
	giustificazione commerciale circa il pagamento in acconto direttamente dal	
	compratore alla società produttrice ed il successivo pagamento degli stessi	
	beni nuovamente al venditore SCALISE GROUP srl; - in data 15/12/2015 si è	
	registrato un bonifico in entrata di 74.000,00 euro da parte di Scalise Armando	
	(socio e procuratore della SCALISE SPORT GROUP srl), al quale è seguito nella	
	medesima giornata un bonifico in uscita alla SCALISE SPORT GROUP srl quale	
	pagamento di fattura.” e che “E’ stato attuato in tal caso un pagamento con	
	“flusso di ritorno”, ossia quella pratica di pagamento fittizio che ha il solo scopo	
	di certificare la spesa di acquisto effettuata da rendicontare all’Ente Regione.”.	
	20	

	Appare, pertanto, evidente che la prospettazione di una ingerenza gestoria	
	della società fornitrice nei confronti dell'azienda percettrice del contributo	
	regionale, enunciata in maniera generica dal p.m. contabile nell'atto di cita-	
	zione, trova conforto nella menzionata segnalazione di danno erariale e con-	
	sente, pertanto, di considerare la stessa riconducibile allo schema del rap-	
	porto di servizio che radica la giurisdizione del giudice contabile.	
	10.4.4 Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla società “Free	
	tourist s.r.l.”, di cui la convenuta Maria Luisa Macri era amministratrice. Si	
	legge, infatti, nella denuncia di danno che “Con l’atto di cessione di quote	
	della FREE TOURIST srl, repertorio n. 28952 de 17/ 12/ 2015, la sig.ra MACRI’	
	Maria Luisa ha acquistato la totalità delle quote societarie attraverso la ces-	
	sione di n. 01 assegno circolare n. 5109807791 in favore di BONAVIDA Sera-	
	fina, n. 1 assegno circolare n. 5109796089 a favore di DE LUCA Simona e n.	
	1 assegno circolare n. 5109796088 a favore di GUGLIUZZA BORIS.”; che “I	
	successivi accertamenti presso l’intermediario Banco Popolare dell’Emilia Ro-	
	magna, hanno permesso di accertare che: - i citati assegni circolari sono stati	
	emessi in data 17/ 12/ 2015 dal c/c n. 600-835072, in essere presso l’agenzia	
	di San Giovanni in Fiore (CS), intestato alla SCALISE SPORT srl; - i predetti	
	assegni sono stati richiesti personalmente da SCALISE ARMANDO; tutti gli as-	
	segni indicati nell’atto notarile risultavano riversati sul c/c della SCALISE	
	SPORT GROUP srl in data 18/12/2015.”; che “L’atto notarile n. 28952 del	
	17/12/2015 dinnanzi al Notaio Dr. Francesco GIGLIO è un atto pubblico con-	
	tenente palesemente dichiarazioni degli stipulanti, dinanzi a pubblico ufficiale,	
	false e non veritiere.”; e che “La MACRI’ Maria Luisa ha rivestito nella fattispe-	
	cie la funzione di mero prestanome, in funzione dell’amministratore di fatto	
	21	

	della FREE TOURIST srl SCALISE ARMANDO.”. Si legge, inoltre, che “Tra le	
	fatture di spesa rendicontate alla Regione Calabria dalla FREE TOURIST srl,	
	vi è la fattura n. 550, datata 30/12/2015, emessa dalla ditta individuale Pro-	
	ject Point di ARABIA Domenico, con sede in Crotone, per la realizzazione di un	
	sito web per l’importo di 1.000,00 euro (oltre IVA).”; che “Dalle dichiarazioni	
	del titolare della citata ditta individuale emerge come il lavoro eseguito riguar-	
	dava esclusivamente una preparazione grafica per la creazione di un sito web	
	della FREE TOURIST srl e che il lavoro è stato commissionato e pagato diret-	
	tamente da SCALISE Armando e non dall’intestatario della fattura.” e che “Il	
	conto corrente dedicato, intestato alla FREE TOURIST srl è risultato attivo	
	esclusivamente per la data del 31/12/2015, giorno in cui sono state registrate	
	due operazioni: - il bonifico ricevuto dalla Regione Calabria per l’importo di	
	132.814,00 euro quale I SAL; - il contestuale bonifico effettuato a favore della	
	SCALISE GROUP srl per l’importo di 132.562,25 euro.”. Anche per tale fatti-	
	specie di illecito erariale, relativa alla indebita percezione del contributo re-	
	gionale da parte della società “Free tourist s.r.l.”, sussiste la giurisdizione di	
	questa Corte nei confronti della società fornitrice e dei suoi amministratori,	
	ove si consideri la prospettata ingerenza nella gestione della menzionata so-	
	cietà tale da configurare un ruolo di amministratore di fatto in capo alla	
	prima.	
	10.4.5 Viceversa, nel caso del rapporto tra la società “Scalise Sport Group	
	s.r.l.” fornitrice dei beni e la “360 Slide shop riders philosophy” di Giovanni	
	Scalise, nella prospettazione attorea per come integrata dalle menzionate ri-	
	sultanze investigative, non è possibile rintracciare alcun rapporto di servizio,	
	neanche sotto forma di interferenza nella gestione, e, pertanto, non è	
	22	

	configurabile alcuna relazione funzionale tra la Regione Calabria e la “ <i>Scalise</i>	
	<i>Sport Group s.r.l.</i> ”. Infatti, posto che nessun rilievo può in tal senso annettersi	
	alla circostanza che il signor Giovanni Scalise sia fratello degli amministra-	
	tori della società fornitrice e che sia stato amministratore di quest’ultima dal	
	16 dicembre 1999 al 13 ottobre 2004, dalla denuncia di danno non emerge	
	in alcun modo, a differenza di quanto esposto in precedenza, una interfe-	
	renza diretta della società fornitrice nella gestione del finanziamento regio-	
	nale in questione. Con particolare riguardo al rapporto tra quest’ultima e la	
	ditta beneficiaria delle provvidenze pubbliche, nella denuncia di danno è	
	stato sottolineato che alcuni beni acquistati dalla azienda del convenuto (n.	
	4 varchi di accesso pubblico completi di stampante termica e n. 1 tappeto	
	elettrico per l’impianto di risalita) sono stati di fatto in uso esclusivo della	
	società fornitrice e non della beneficiaria delle provvidenze economiche re-	
	gionali. Anche tale circostanza non appare sufficiente a configurare neanche	
	in via astratta una relazione funzionale tale da legittimare la giurisdizione	
	contabile, ove si consideri che ciò che rileva è, come in precedenza sottoli-	
	neato ma giova ribadirlo, un rapporto di natura negoziale privatistica tra	
	aziende. Pertanto, con riguardo alla fattispecie di indebita percezione delle	
	provvidenze pubbliche da parte della “ <i>360 Slide Shop Riders Philosophy</i> ” di	
	Giovanni Scalise, è da escludere la giurisdizione di questa Corte nei confronti	
	della società “ <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ”, dei signori Armando e Salvatore Sca-	
	lise, quali soci e procuratori speciali, e della signora Francesca Scalise, quale	
	amministratrice unica della medesima società. Non assume, peraltro, alcun	
	rilievo la circostanza, enfatizzata dal p.m. contabile, di una precedente con-	
	danna della società fornitrice da parte di questa Corte territoriale, posto che,	
	23	

	in quel caso, a differenza dell’odierna fattispecie, il giudizio di responsabilità,	
	definito con sentenza n. 105/2021, confermata dalla sentenza n. 33/2023	
	della Sez. II d’Appello di questa Corte, ha visto convenuta in via principale la	
	“Scalise Sport Group s.r.l.”, quale indebita percettrice di contributi regionali.	
	10.5 Infondata è, viceversa, l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata	
	dalla signora Maria Luisa Macri, in ragione del fatto che la convenuta sa-	
	rebbe divenuta amministratrice della società “Free tourist s.r.l.” successiva-	
	mente ai fatti di causa. Così come impostata sul piano evidentemente so-	
	stanziale della condotta e del relativo nesso causale, l’eccezione, più che pro-	
	spettare una questione attinente alla giurisdizione, invece correttamente	
	configurata dall’attore pubblico per via del ruolo svolto dalla convenuta di	
	legale rappresentante della società beneficiaria dei contributi regionali, po-	
	trebbe al più delineare un eventuale difetto di legittimazione passiva della	
	stessa o rilevare sotto il profilo della fondatezza, o meno, della pretesa era-	
	riale avanzata nei suoi confronti.	
	11. Prive di pregio sono, altresì, le eccezioni di nullità della citazione, per	
	carenza di una notizia di danno specifica e concreta e, comunque, per gene-	
	ricità del <i>petitum</i> , e d’inammissibilità della stessa per violazione del divieto	
	del <i>ne bis in idem</i> e per l’omessa notifica dell’invito a dedurre, formulate dal	
	signor Giovanni Scalise. Secondo la difesa del convenuto, l’atto di citazione	
	sarebbe nullo perché emesso sulla base di una notizia di danno generica che,	
	a sua volta, ha comportato la formulazione di “una contestazione altrettanto	
	<i>vaga</i> ”, posto che le sue condotte “non vengono contestualizzate e specifica-	
	<i>mente differenziate rispetto a quelle degli altri convenuti</i> ”. Orbene, in disparte	
	la genericità dell’eccezione in esame, il collegio al contrario ritiene che la	
	24	

	notizia di danno contenuta nella informativa della Guardia di Finanza e posta	
	a fondamento dell'azione erariale, soddisfi ampiamente i requisiti richiesti	
	dagli artt. 51 e 53 c.g.c., posto che, con riguardo alla posizione della “360	
	<i>Slide riders philosophy</i> ” del deducente Giovanni Scalise (vedi, in particolare,	
	pagg. 14 – 18 dell’informativa), reca informazioni circostanziate e non riferi-	
	bili a fatti ipotetici o indifferenziati e, inoltre, contiene una precisa e docu-	
	mentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione e la	
	quantificazione del danno e l’individuazione dei presunti responsabili.	
	Quanto all’eccepita genericità dell’atto introduttivo, è appena il caso di sot-	
	tolineare che dal suo contenuto e dalla documentazione depositata in alle-	
	gato allo stesso, emergono con sufficiente chiarezza tanto il <i>petitum</i> che la	
	<i>causa petendi</i> , con la nitida contestazione al convenuto di avere indebita-	
	mente percepito i contributi pubblici in violazione dell’atto di adesione ed	
	obbligo del 21 settembre 2015, spiegata attraverso una chiara ed intellegibile	
	ricostruzione fattuale delle condotte illecite e dei relativi addebiti. La cita-	
	zione presenta, pertanto, tutti gli elementi essenziali richiesti dall’art. 86	
	c.g.c.. Per le medesime ragioni appare priva di pregio la denunciata genericità	
	della contestazione erariale da parte degli altri convenuti. Secondo la difesa	
	del signor Giovanni Scalise, l’azione erariale sarebbe, inoltre, preclusa perché	
	è pendente dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro l’opposizione alla revoca	
	del finanziamento disposta dalla Regione Calabria, iscritta al n. 7034/2024	
	R.G.. Al riguardo, valga ricordare che “ <i>L’azione di responsabilità per danno</i>	
	<i>erariale esercitata dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei conti e quella</i>	
	<i>di responsabilità civile promossa dall’amministrazione danneggiata restano</i>	
	<i>reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti</i>	
	25	

	<i>materiali. Pertanto, il dipendente può essere convenuto in giudizio per en-</i>	
	<i>trambi i titoli, con il solo limite del cumulo del danno risarcibile.” (da ultimo,</i>	
	<i>Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 17634 del 26 giugno 2024) e che “la Corte di</i>	
	<i>cassazione ammette la coesistenza dell’azione risarcitoria proposta dalla P.A.</i>	
	<i>danneggiata e dell’azione per danno erariale ad iniziativa del P.M. contabile,</i>	
	<i>anche in ordine al medesimo fatto causativo di pregiudizio, dando luogo alla</i>	
	<i>duplicità e quindi alla concorrenza delle due azioni, a tutela degli interessi</i>	
	<i>delle amministrazioni pubbliche danneggiate da soggetti legati alle stesse da</i>	
	<i>un rapporto di servizio. Tale concorrenza di azioni viene tradizionalmente in-</i>	
	<i>tesa non come un problema di giurisdizione, bensì come coesistenza e alterità</i>	
	<i>delle due azioni, salva l’impossibilità di ottenere un risarcimento superiore al</i>	
	<i>danno effettivo subito dall’amministrazione. Solo in tal caso le due azioni,</i>	
	<i>quella risarcitoria e quella per responsabilità erariale si pongono in rapporto di</i>	
	<i>reciproca preclusione” (Sez. II App., sentenza n. 216; id. da ultimo, sentenza</i>	
	<i>n. 160/2025 cit.), sicché l’eccezione di inammissibilità in esame è parimenti</i>	
	<i>priva di pregio. Non meno infondata deve, infine, ritenersi l’inammissibilità</i>	
	<i>della citazione per la mancata notifica dell’invito a dedurre. Risulta, infatti,</i>	
	<i>dalla documentazione versata in atti dal procuratore regionale che l’invito a</i>	
	<i>dedurre è stato notificato al convenuto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante</i>	
	<i>deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di Cro-</i>	
	<i>tone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta del destina-</i>	
	<i>rio, al quale è stata data notizia con avviso raccomandata a.r. n.</i>	
	<i>668372589317, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario</i>	
	<i>del 2 agosto 2024, restituita al mittente per compiuta giacenza. Ne deriva</i>	
	<i>che a fronte della regolarità della notifica dell’invito a dedurre attestata,</i>	
	26	

	peraltro, dall'ufficiale giudiziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c.,	
	alcun rilievo probatorio può assumere la dichiarazione dell'amministratore	
	di condominio in ordine all'asserito malfunzionamento del servizio postale	
	nella zona.	
	12. L'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti è infondata nei ter-	
	mini di seguito spiegati.	
	12.1 Il signor Giovanni Scalise ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale	
	per la decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 1, c. 2, della	
	legge n. 20/1994, sul rilievo che l'erogazione del finanziamento alla ditta di	
	cui è titolare è avvenuta nel 2015. Il collegio non condivide una siffatta argo-	
	mentazione, posto che, nel caso in esame, si è in presenza di una tipica fat-	
	tispecie di occultamento doloso del danno, pertanto <i>"(...) la circostanza che,</i>	
	<i>diversamente da quanto normativamente previsto in ambito civilistico, nell'am-</i>	
	<i>bito della responsabilità per danno erariale, la sussistenza dell'occultamento</i>	
	<i>doloso non determini [n.d.r., determina] la sospensione della decorrenza del</i>	
	<i>termine prescrizioneale, ma ne impedisce l'inizio del decorso, consente al giu-</i>	
	<i>dice di valutare, a prescindere dalla espressa contestazione dell'occultamento</i>	
	<i>doloso formulata dalla Procura, in sede di atto di citazione, la sussistenza di</i>	
	<i>fatti che determinino la slittamento del dies a quo, ove, ovviamente, sia stato</i>	
	<i>attivato il contraddittorio (Sez. III App., sent. n. 54 del 2025, sent. n. 37 del</i>	
	<i>2025; Sez. II App., sent. n. 161 del 2023)." (da ultimo, Sez. III App. sent. n.</i>	
	<i>144/2025). È, peraltro, noto che "Elemento costitutivo della prescrizione (art.</i>	
	<i>2934 c.c.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge"</i>	
	e che <i>"La parte, alla cui iniziativa l'eccezione è riservata (art. 2938 c.c.), ha</i>	
	<i>soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà</i>	
	27	

	<i>di sfruttare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (...).</i>	
	<i>La determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si</i>	
	<i>configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto</i>	
	<i>stesso e del regime prescrizione delineato dalla legge.” (Cass., sez. un., 25</i>	
	<i>luglio 2022, n. 10955), che “Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua</i>	
	<i>del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato</i>	
	<i>dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più</i>	
	<i>ampio.” (Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12182) e che, pertanto, “Come</i>	
	<i>quaestio iuris si attinge anche l'individuazione del momento iniziale della pre-</i>	
	<i>scrizione (...). Il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale,</i>	
	<i>senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti.” (da ultimo, Cass., sez. lav.,</i>	
	<i>3 agosto 2022, n. 24047; Cass., sez. V, 10 novembre 2021, n. 33169). Ne</i>	
	<i>deriva che “l'identificazione del regime prescrizione (ovvero della disciplina</i>	
	<i>legale applicabile al caso di specie, in cui assumono particolare l'individu-</i>	
	<i>azione del dies a quo e la durata della prescrizione) confluisce nella quaestio</i>	
	<i>iuris, che è riservata alla determinazione giudiziale, in omaggio al principio</i>	
	<i>iura novit curia (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 464/2021, con la giuri-</i>	
	<i>sprudenza contabile e della Cassazione ivi richiamata).” (da ultimo, Sez. II</i>	
	<i>App., sent. n. 226/2025). In ragione dei suesposti orientamenti giurispru-</i>	
	<i>denziali, è possibile, pertanto, affermare che il procuratore regionale, ancor-</i>	
	<i>ché non abbia fatto uso del sintagma “occultamento doloso del danno”, ha</i>	
	<i>esposto gli elementi che ne dimostrano l'esistenza, considerato che la fatti-</i>	
	<i>specie di illecito erariale dedotta in giudizio riguarda la indebita percezione</i>	
	<i>di contributi regionali mediante la vendita fittizia, la conseguente produzione</i>	
	<i>di false fatture di acquisto dei beni oggetto dell'incentivo economico e lo</i>	
	28	

	sviamento del finanziamento ottenuto dalla finalità pubblica per la quale era	
	stato concesso, elementi che senza l'attività investigativa della Guardia di	
	Finanza non sarebbero stati in alcun modo disvelati. Ne deriva che il termine	
	di prescrizione non può decorrere dalla data della erogazione del finanzia-	
	mento ma dalla data in cui il danno è stato effettivamente scoperto.	
	12.2 Priva di pregio è anche la medesima eccezione formulata, sia pure con	
	differente argomentazione, dagli altri convenuti. Secondo questi ultimi, la	
	notizia di danno era conosciuta già dal 19 giugno 2019, in ragione della co-	
	municazione della Guardia di Finanza analoga a quella successivamente tra-	
	smessa alla procura erariale, e, comunque, dal 9 luglio 2019, data di invio a	
	mezzo p.e.c. alla procura generale della Corte dei conti della nota prot. n.	
	224426/2019 contenente una informativa dettagliata relativa ai fatti oggetto	
	di causa. Tale informativa è stata trasmessa, in pari data, anche alla Regione	
	Calabria, con espresso invito alla revoca dei contributi per le già menzionate	
	condotte illecite. La pretesa attorea è, pertanto, tardiva perché la notifica	
	dell'invito a dedurre si è perfezionata in data successiva al 9 luglio 2024 (data	
	di asserita scadenza del termine quinquennale di prescrizione). Al riguardo,	
	mette conto evidenziare, preliminarmente, che, come correttamente eviden-	
	ziato in udienza dal procuratore regionale, ai fini del calcolo della prescri-	
	zione deve tenersi conto del periodo di sospensione durante l'emergenza epi-	
	demiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 85, c. 4, del d.l. n. 18/2020. È,	
	inoltre, necessario osservare che, poiché gli inviti a dedurre sono stati noti-	
	ficati nel 2024, va applicato <i>ratione temporis</i> il testo consolidato di tale di-	
	sposizione, risultante dai vari interventi emendativi che, durante il periodo	
	emergenziale, lo hanno riguardato per soddisfare le esigenze di modulazione	
	29	

	della disciplina in funzione dell'andamento della pandemia. Come è noto, tale	
	diposizione prevede che <i>“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività</i>	
	<i>giurisdizionali, inquirenti e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini</i>	
	<i>in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020,</i>	
	<i>sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere</i>	
	<i>dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività</i>	
	<i>istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso (...).”. E’, altresì, noto che,</i>	
	<i>per consolidata giurisprudenza di questa Corte, “l’articolazione di un regime</i>	
	<i>emergenziale specifico e assorbente per il plesso giudiziario Corte dei conti</i>	
	<i>preclude l’utilizzabilità di regimi previsti per i diversi plessi (giustizia civile,</i>	
	<i>penale, tributaria e militare).”, che “inequivoci elementi testuali presenti nella</i>	
	<i>norma (in particolare, la formula “A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono</i>	
	<i>sospesi anche”) inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l’effetto so-</i>	
	<i>spensivo riconducibile al primo periodo della disposizione (8/3 – 31/8 del</i>	
	<i>2020) e quello di cui al secondo periodo della medesima disposizione.” e che,</i>	
	<i>pertanto, “deve essere confermato l’orientamento giurisprudenziale che indivi-</i>	
	<i>dua il periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale com-</i>	
	<i>preso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni.” (Sez. II</i>	
	<i>App., sentenza n. 57/2024; id., da ultimo, Sez. II App., sentenze nn.</i>	
	<i>151/2025, 302/2024, 19/2024, 275/2023; Sez. I App., sentenza n.</i>	
	<i>470/2023; Sez. III App., sentenza n. 484/2023). Mette conto evidenziare,</i>	
	<i>inoltre, che, dalla documentazione versata in atti dalle parti, emerge che la</i>	
	<i>comunicazione della notizia di reato, ex art. 347 c.p.p., del 19 giugno 2019</i>	
	<i>non può assumere alcun rilievo perché non indirizzata alla procura erariale</i>	
	<i>ma alla procura della repubblica presso il Tribunale di Crotone; di contro, a</i>	
	30	

	differenza di quanto affermato dal requirente, la trasmissione della notizia	
	<i>damni</i> alla procura generale della Corte dei conti può senz’altro valere ai fini	
	della individuazione del <i>dies a quo</i> della prescrizione, ma che per quanto	
	nello specifico concerne il caso di specie, non vi è prova in atti che la procura	
	generale abbia ricevuto il 9 luglio 2019 la menzionata notizia di danno men-	
	tre invero risulta che la stessa è stata trasmessa alla procura regionale	
	presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria il 18 ottobre 2019;	
	che, inoltre, rileva, ai fini della decorrenza del termine prescrizione, la tra-	
	smissione del rapporto informativo della Guardia di Finanza di Crotone, <i>ex</i>	
	art. 17 della legge n. 689/1981, con nota prot. n. 224447 del 9 luglio 2019	
	inviata alla Regione Calabria a mezzo p.e.c. del 10 luglio 2019 (documenti	
	depositati in giudizio dalla convenuta Maria Luisa Macrì e dai convenuti	
	“ <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ”, Armando, Salvatore e Francesca Scalise), con la	
	quale l’organo investigativo ha trasmesso all’amministrazione danneggiata la	
	notizia di danno erariale, trascritta in maniera pedissequa nella successiva	
	segnalazione di danno prot. n. 229964 del 15 luglio 2019, acquisita in pari	
	data al protocollo della procura attrice. Pertanto, il <i>dies a quo</i> della prescri-	
	zione non può che decorrere dal 10 luglio 2019, data in cui la regione ha	
	avuto piena conoscenza della fattispecie di illecito erariale oggetto del pre-	
	sente giudizio. Del resto, anche se la notizia di danno fosse pervenuta il 9	
	luglio 2019 alla procura generale, con anticipazione di un giorno del termine	
	iniziale della prescrizione, l’azione erariale non potrebbe ritenersi comunque	
	prescritta, posto che la notifica dell’invito a dedurre si è perfezionata per tutti	
	i convenuti nel periodo compreso tra il 10 luglio 2024 e il 3 dicembre 2024,	
	e, quindi, prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione,	
	31	

	prorogato <i>ex lege</i> di ulteriori 176 giorni. Risulta, infatti, che l’invito a dedurre	
	è stato notificato: a) alla “ <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ” e al signor Salvatore Sca-	
	lise il 10 luglio 2024 in mani proprie; b) al signor Giovanni Scalise, ai sensi	
	dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa	
	presso la casa comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto	
	deposito alla porta del destinatario, al quale è stata data notizia con avviso	
	raccomandata a.r. n. 668372589317, come risulta dalla relata di notifica	
	dell’ufficiale giudiziario del 2 agosto 2024, restituita al mittente per compiuta	
	giacenza; c) alla signora Maria Luisa Macrì, una prima volta, ai sensi dell’art.	
	140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa	
	comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla	
	porta della destinataria, alla quale è stata data notizia con avviso raccoman-	
	data a.r. n. 668372589955, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale	
	giudiziario del 12 luglio 2024, restituita non consegnata per “ <i>destinatario</i>	
	<i>sconosciuto</i> ”, ed una seconda volta, sempre ai sensi dell’art. 140 c.p.c., me-	
	diente deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di	
	Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta della desti-	
	nataria, alla quale è stata data notizia con avviso raccomandata a.r. n.	
	668403324518, come risulta dalla relata di notifica del 22 novembre 2024,	
	consegnata a mani di familiare convivente il 3 dicembre 2024; d) alla signora	
	Francesca Scalise, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia	
	dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di Crotone ed affissione	
	dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta del destinatario, al quale è stata	
	data notizia con avviso raccomandata a.r. n. 668372589341, come risulta	
	dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 2 agosto 2024, restituita al	
	32	

	mittente per compiuta giacenza; e) al signor Armano Scalise, ai sensi dell’art.	
	140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa	
	comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla	
	porta del destinatario, al quale è stata data notizia con avviso raccomandata	
	a.r. n. 668372589306, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giu-	
	diziario del 2 agosto 2024, restituita al mittente per compiuta giacenza; f) al	
	signor Roberto Gelfo, convenuto contumace, in mani proprie il 4 settembre	
	2024. Da qui la infondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione era-	
	riale.	
	13. Nel merito, questo collegio ritiene che l’azione risarcitoria sia meritevole	
	di parziale accoglimento nei termini di seguito spiegati. In proposito, prima	
	di ogni altra considerazione è, però, utile chiarire che la domanda risarcitoria	
	formulata in via solidale per il complessivo importo di euro 536.943,81 in	
	realtà si basa su tre distinti e autonomi finanziamenti regionali, rispetto ai	
	quali, già nella prospettazione attorea oltre che in sede di accertamento giu-	
	diziale della stessa, le condotte illecite contestate ai convenuti (Scalise Gio-	
	vanni, Macrì Maria Luisa e Gelfo Roberto) non risultano in alcun modo col-	
	legate tra di loro. Ciò, dunque, per chiarire come la pretesa erariale di con-	
	seguire una pronuncia di condanna in solido non possa che ritenersi priva	
	di elementi che ne giustifichino la formulazione, ovviamente anche in rela-	
	zione al concorso della società fornitrice nella commissione degli illeciti era-	
	riali per i quali sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei termini in-	
	nanzi spiegati, tanto più ove si consideri che con avviso pubblicato sul bol-	
	lettino ufficiale della Regione Calabria il 31 dicembre 2014, in attuazione	
	della linea di intervento 5.3.2.2 “Azioni per il potenziamento delle Reti di	
	33	

	<i>Servizi per la promozione e l'erogazione dei Prodotti/ Servizi delle Destinazioni</i>	
	<i>Turistiche Regionali</i> ”, l'amministrazione regionale ha definito le regole per la	
	concessione di contributi regionali nel settore del turismo (attività ricettive e	
	servizi) attraverso i c.d. pacchetti integrati di agevolazioni (PIA), che sono	
	strumenti di incentivazione di natura integrata i quali, attraverso la presen-	
	tazione di un unico piano di sviluppo aziendale, articolato in piani specifici	
	singolarmente ammissibili, consentono alle imprese di richiedere contributi	
	finanziari per piani di investimenti produttivi o per piani di servizi reali. I	
	destinatari di tali forme di incentivazione erano le piccole e medie imprese	
	calabresi, costituite in forma individuale, societaria e cooperativa o in forma	
	consortile, operanti in una serie di settori tassativamente indicati, sulla base	
	della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007. Così opi-	
	nando, il collegio non può che conseguentemente valutare la domanda di-	
	stinguendola in base alle singole poste di finanziamento richieste da ciascun	
	convenuto.	
	13.1 Prendendo, pertanto, le mosse dalla posizione del signor Roberto Gelfo,	
	rileva in atti che il 2 settembre 2015, la “ <i>Sila escursioni s.a.s.</i> ”, di cui il con-	
	venuto era socio accomandatario e legale rappresentante, ha ottenuto un	
	contributo regionale a valere sul POR Calabria 2007/2013 – PISL “ <i>madre</i>	
	<i>natura, padre cultura</i> ”, linea di intervento 5.3.2.2, pari a 190.817,25 euro,	
	con bonifico del 31 dicembre 2015, a seguito del verbale di sopralluogo del	
	17 dicembre 2015, eseguito dai funzionari regionali dott. Francesco De Giro-	
	lamo e dott.ssa Angela Vatrano. Risulta dall'attività investigativa della Guar-	
	dia di Finanza di Crotone che il convenuto, in violazione delle disposizioni	
	che regolano la concessione del contributo regionale compendiate nell'avviso	
	34	

	pubblico di partecipazione innanzi indicato e nel previsto atto di adesione,	
	ha ottenuto il beneficio economico mediante dichiarazioni mendaci in ordine	
	all'acquisto e alla effettiva disponibilità dei beni oggetto della misura di so-	
	stegno comunitario e non ha svolto l'attività finanziata. Vi è, infatti, ampia	
	evidenza in atti che uno dei mezzi acquistati, e rendicontati alla regione (mo-	
	toslitta bio istruttore), <i>“è stata fatturata in vendita alla SILA ESCURSIONE</i>	
	<i>sas ben 52 giorni prima del reale acquisto del bene da parte della SCALISE</i>	
	<i>SPORT GROUP srl che ha acquistato il bene solo successivamente al verbale</i>	
	<i>di sopralluogo dei funzionari regionali ed alla chiusura del progetto creando</i>	
	<i>così un artificio di spesa rendicontato all'ente erogatore.”</i> ; che <i>“il conto corrente</i>	
	<i>dedicato, intestato alla SILA ESCURSIONI s.a.s., è risultato attivo esclusiva-</i>	
	<i>mente dal settembre 2015 all'aprile 2016”</i> ; che il conto corrente ha eviden-	
	ziato due anomalie e cioè che <i>“in data 6 ottobre 2015 si è registrato una di-</i>	
	<i>sposizione di bonifico in uscita di 10.000,00 euro a favore della INTERCOM srl</i>	
	<i>quale “acconto per l'acquisto di n. 10 quad outlander 570 max”</i> ” ma <i>“non è</i>	
	<i>stata trovata giustificazione commerciale circa il pagamento in acconto diret-</i>	
	<i>tamente dal compratore alla società produttrice ed il successivo pagamento</i>	
	<i>degli stessi beni nuovamente al venditore SCALISE SPORT GROUP srl”</i> e che	
	<i>“in data 15 dicembre 2015 si è registrato un bonifico in entrata di 74.000,00</i>	
	<i>euro da parte di SCALISE Armando (socio e procuratore della SCALISE SPORT</i>	
	<i>GROUP srl), al quale è seguito nella medesima giornata un bonifico in uscita</i>	
	<i>alla SCALISE SPORT GROUP srl quale pagamento di fattura.”</i> , con la conse-	
	guenza che <i>“E' stato attuato in tal caso un pagamento con “flusso di ritorno”,</i>	
	<i>ossia quella pratica di pagamento fittizio che ha il solo scopo di certificare la</i>	
	<i>spesa d'acquisto effettuata da rendicontare all'Ente Regione.”</i> ; che, pertanto,	
	35	

	“(…) sulle n. 2 fatture d’acquisto per totali 261.323,77 euro oltre IVA, ben	
	21.200,00 euro riguardano materiali non tracciabili; 14.573,00 euro per la mo-	
	toslitta bio istruttore è da considerarsi fittizio in quanto non nella disponibilità	
	né del compratore, né del venditore al momento dell’emissione della fattura;	
	74.000,00 euro sono pagamenti fittizi effettuati con la pratica del “flusso di	
	ritorno”; che, inoltre, “Dei 10 quad acquistati in data 11/12/2015 dalla SILA	
	ESCURSIONI s.a.s., per i quali è obbligo di legge l’immatricolazione e la coper-	
	tura assicurativa, solo 7 sono stati immatricolati ma solo nel periodo gennaio	
	– marzo 2019”; che solo due dei menzionati mezzi risultavano coperto da	
	idonea assicurazione per il noleggio, alla data di redazione della notizia di	
	danno (15 luglio 2019); che, infine, alla medesima data, il convenuto Roberto	
	Gelfo risultava recluso presso la casa circondariale di Crotone, essendo stato	
	tratto in arresto il 13 aprile 2017, con scadenza definitiva della pena al 12	
	novembre 2020, e il socio accomodante, Alessandro Gelfo, anch’egli tratto in	
	arresto nella medesima data, dal 12 settembre 2018 scontava la pena degli	
	arresti domiciliari in Crotone, sicché “Non avendo la società SILA ESCUR-	
	SIONI s.a.s. alcun dipendente regolarmente assunto sin dalla data di costitu-	
	zione, non si hanno notizie al momento di dove siano detenuti e a chi siano in	
	uso i materiali, le attrezzature e gli automezzi oggetto del finanziamento” con	
	la ovvia conseguenza che “la società SILA ESCURSIONI s.a.s. non ha comun-	
	que adempiuto all’obbligo di impiego quinquennale dei beni finanziati.” (cfr.	
	pagg. 7 e 8 della segnalazione di danno del 15 luglio 2019). Le suesposte	
	circostanze di fatto, accertate dalla Guardia di Finanza, provano che il con-	
	venuto ha indebitamente percepito i contributi regionali mediante dichiara-	
	zione non veritiera in ordine all’acquisto e alla disponibilità dei beni oggetto	
	36	

	del finanziamento in esame e che, inoltre, non ha mai utilizzato tali beni	
	perché non ha svolto l'attività imprenditoriale incentivata, nei termini e se-	
	condo le modalità previste dall'avviso pubblico e dall'atto di adesione ed ob-	
	bligo, con ciò distogliendo ingenti risorse economiche pubbliche dalle finalità	
	per le quali erano state stanziare ed arrecando un grave pregiudizio patrimo-	
	niale alla Regione Calabria. È appena il caso di osservare, infine, che i prov-	
	vedimenti di archiviazione e di assoluzione nei paralleli procedimenti penali,	
	che hanno riguardato rispettivamente i funzionari regionali delegati ai con-	
	trolli sulle pratiche di finanziamento e gli odierni convenuti, non mitigano in	
	alcun modo la responsabilità amministrativa del signor Roberto Gelfo. In-	
	fatti, la posizione dei funzionari regionali Vatrano Angela e De Girolamo Vin-	
	cenzo, che sono stati incaricati di redigere il verbale di sopralluogo finale	
	propedeutico all'erogazione del contributo richiesto, è stata archiviata dal	
	giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, con prov-	
	vedimento del 2 novembre 2021, in ragione della loro estraneità all'opera-	
	zione fraudolenta in contestazione. La circostanza, evidenziata nella richiesta	
	di archiviazione del 13 settembre 2021, che <i>“Nei verbali di sopralluogo viene</i>	
	<i>regolarmente dato atto di quanto riscontrato presso ciascuna delle sedi indi-</i>	
	<i>cate nonché della presenza di beni e strumenti necessari al fine dell’otteni-</i>	
	<i>mento del finanziamento.”</i> non può, pertanto, essere invocata a supporto	
	della liceità della condotta del convenuto. Infatti, il giudice penale si è limi-	
	tato ad escludere un <i>“attivo coinvolgimento nelle operazioni criminosi poste in</i>	
	<i>essere dagli indagati rinviati a giudizio”</i> (odierni convenuti) dei funzionari re-	
	gionali, senza con ciò riconoscere la legittimità del procedimento in contesta-	
	zione e il lecito utilizzo delle provvidenze pubbliche da parte dei citati nel	
	37	

	presente procedimento per danno erariale. I funzionari si sono, infatti, limi-	
	tati a riscontrare la presenza dei beni dichiarati nella domanda di finanzia-	
	mento e non anche la tracciabilità degli stessi, oltre che il loro effettivo ac-	
	quisto ed uso. Mette conto evidenziare, inoltre, che la contestazione erariale	
	ha ad oggetto anche la violazione dell’obbligo di impiego quinquennale dei	
	beni finanziati per le finalità per le quali erano stati acquistati, ovvero un	
	profilo che non è stato oggetto della menzionata decisione del giudice penale.	
	Né assume rilievo la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1798/2023 del 21	
	novembre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei	
	signori Roberto Gelfo, Salvatore, Armando e Giovanni Scalise, e Maria Luisa	
	Macri per la intervenuta prescrizione dei reati rispettivamente ascritti. La	
	sentenza in esame si è, infatti, limitata a dichiarare la prescrizione non rav-	
	visandosi <i>“gli estremi per una immediata pronuncia assolutoria nel merito.”</i> .	
	Ne deriva che, ad avviso del collegio, sussiste la responsabilità amministra-	
	tiva del signor Roberto Gelfo sotto il profilo oggettivo dell’illecito erariale con-	
	testato.	
	13.1.1 D’altro canto, la condotta causale è da ritenersi all’evidenza dolosa	
	siccome intenzionalmente preordinata al conseguimento di provvidenze eco-	
	nomiche non dovute mercè la mendace dichiarazione in ordine alla titolarità	
	dei beni finanziati dalla regione, per come, tra l’altro, asseverata con la sot-	
	toscrizione dell’atto di adesione ed obbligo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.	
	Al riguardo, è bene ricordare, peraltro, che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000,	
	in materia di autocertificazione, dispone che <i>“fermo restando quanto previsto</i>	
	<i>dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del</i>	
	<i>contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici</i>	
	38	

	<i>eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-</i>	
	<i>razione". La sottoscrizione del menzionato atto di sottomissione rende, peral-</i>	
	<i>tro, evidente il dolo erariale del signor Roberto Gelfo, ove si consideri che</i>	
	<i>quest'ultimo ha intenzionalmente violato le previsioni dell'avviso pubblico e</i>	
	<i>gli obblighi convenzionalmente assunti con la Regione Calabria, nella piena</i>	
	<i>consapevolezza del pregiudizio patrimoniale arrecato con la indebita perce-</i>	
	<i>zione e lo sviamento dalla finalità pubblica dei contributi regionali percepiti</i>	
	<i>sine titolo.</i>	
	13.1.2 Riguardo alla posizione del sg. Gelfo, la domanda risarcitoria va ac-	
	colta in misura pari all'importo del contributo erogato alla società di cui il	
	convenuto è legale rappresentante, euro 190.817,25. Sotto tale profilo, è ap-	
	pena il caso di ricordare, inoltre, che <i>"è costante la giurisprudenza di queste</i>	
	<i>sezioni che definisce "priva di causa" qualunque forma di finanziamento pub-</i>	
	<i>blico che, per la condotta illecita, dolosa (come nella specie) o gravemente col-</i>	
	<i>posa, del beneficiario abbia comportato uno sviamento, anche solo parziale,</i>	
	<i>del programma pubblico (Sez. II App., n. 279/2020)" e che "una volta appurata</i>	
	<i>l'insussistenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'accesso al finanzia-</i>	
	<i>mento pubblico con riferimento anche solo a parte dello stesso, la rilevanza</i>	
	<i>dell'inadempimento rende il finanziamento nella sua interezza privo di giusti-</i>	
	<i>ficazione causale, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di interesse ge-</i>	
	<i>nerale per le quali esso è stato erogato, ovvero perché sottratto alla realizza-</i>	
	<i>zione di altre iniziative di analogo valore finanziario e merito economico" (Sez.</i>	
	<i>III app. sent. n. 14/2021; cfr., ex multis, Sez. II app. sent. n. 281/2023; id.</i>	
	<i>sent. n. 310/2021; id. sent. n. 279/2020; id. sent. n. 60/2018)" (da ultimo,</i>	
	<i>Sez. II App. sentenza n. 51/2025).</i>	
	39	

	13.1.3 Quanto al rapporto intercorso tra la società di Gelfo e la “ <i>Scalise Sport</i>	
	<i>Group s.r.l.</i> ” e il suo socio e procuratore speciale Armando Scalise, va senz’al-	
	tro affermata l’ingerenza della società fornitrice e dell’indicato socio nella	
	commissione dell’illecito erariale in esame, ingerenza che si è concretizzata	
	nella messa a disposizione dell’impresa di Roberto Gelfo della provvista fi-	
	nanziaria di 74.000,00 euro al solo scopo di consentire la fittizia certifica-	
	zione dell’acquisto dalla società fornitrice, evidentemente connivente, dei	
	beni da rendicontare alla regione, così di fatto consentendo la indebita per-	
	cezione del contributo in esame. A conferma del concorso nella commissione	
	dell’illecito erariale della società fornitrice e del suo procuratore speciale, si	
	osserva, inoltre, che, come risulta dalla notizia di danno (pag. 7), la motoslitte	
	bio istruttore è stata fatturata in vendita alla SILA ESCURSIONI sas ben 52	
	giorni prima del reale acquisto del bene da parte della società fornitrice che,	
	a sua volta, aveva acquistato il bene in data successiva al sopralluogo dei	
	funzionari regionali ed alla chiusura del progetto. E ciò senza considerare	
	che anche la maggior parte dei restanti beni acquistati dalla società conve-	
	nuta non risultano tracciati o tracciabili e che, pertanto, come correttamente	
	evidenziato dall’organo investigativo, il loro acquisto deve essere considerato	
	fittizio al pari degli altri. Occorre, infine, considerare che dalla documenta-	
	zione versata in atti dall’attore pubblico, ampiamente esaminata e descritta	
	dall’organo investigativo nella denuncia di danno, emerge che una serie di	
	beni acquistati dalla società fornitrice sono stati rivenduti alla “ <i>Sila escur-</i>	
	<i>sioni s.a.s.</i> ” ad un prezzo maggiore di quello di acquisto “ <i>con percentuali che</i>	
	<i>vanno dal 104,5% al 121,93% in più sul prezzo di acquisto evidenziando una</i>	
	<i>discrasia evidente con prodotti similari acquistabili sul libero mercato</i> ” (cfr.	
	40	

	pag. 6 notizia di danno). In fattispecie analoga a quella oggetto del presente	
	giudizio, questa Corte territoriale ha avuto modo di precisare che “costitui-	
	scono mezzi nuovi unicamente quelli fatturati direttamente dal costruttore (o	
	dal rivenditore autorizzato dal costruttore).”, che l’acquisto di mezzi nuovi “è	
	funzionale all’esigenza di evitare che, attraverso i passaggi intermedi, venga	
	meno la “tracciabilità” dei beni, “in uno con l’esigenza che le fatturazioni inter-	
	medie non comportino un ingiustificato aumento dei prezzi”, “dovuto all’utile	
	dei vari intermediari” (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 330/2018)”, che “L’altera-	
	zione dei costi, peraltro, è ovviamente maggiore di quella desumibile dal con-	
	fronto tra le due fatture, in quanto i beni di consumo, anche qualora rimangano	
	effettivamente inutilizzati e vengano tenuti in custodia in magazzino, perdono	
	comunque parte del valore commerciale, anche soltanto in ragione del mero	
	decorso del tempo.” e che “è radicalmente inverosimile che un mezzo di tra-	
	sporto possa mai essere rivenduto ad un prezzo maggiore di quello originario	
	dopo tre anni (e che si possa realmente trovare un acquirente così sprovvisto,	
	soprattutto se imprenditore), si tratta indubbiamente di una circostanza del	
	tutto inveritiera, dolosamente rappresentata al fine di rendicontare all’Ammi-	
	nistrazione costi maggiori di quelli reali.” (sentenza n. 78/2021, confermata	
	dalla Sez. II App. con sentenza n. 325/2022). Risulta, peraltro, evidente che	
	oggetto della contestazione erariale non è solo la congruità del prezzo di ac-	
	quisto quanto la circostanza, incontestata e incontestabile, che i beni finan-	
	ziati dalla regione sono stati ceduti dalla società fornitrice con un ingiustifi-	
	cabile sovrapprezzo in danno delle finanze regionali. In definitiva, i fatti sopra	
	esposti appaiono sufficienti a ritenere sussistente il concorso doloso della	
	“Scalise Sport Group s.r.l.” e del suo procuratore speciale Armando Scalise	
	41	

	nella commissione dell'illecito erariale da parte del signor Roberto Gelfo, con	
	la conseguente condanna in solido degli stessi al pagamento dell'importo di	
	euro 190.817,25. Infine, relativamente alla posizione dei convenuti Salvatore	
	e Francesca Scalise, rispettivamente procuratore speciale e amministratrice	
	<i>pro tempore</i> della società fornitrice, il collegio osserva che, nella fattispecie in	
	esame, non viene in rilievo alcuna condotta illecita, pertanto, gli stessi de-	
	vono essere dichiarati esenti dalla responsabilità erariale <i>in parte qua</i> .	
	13.2 La pretesa attorea è meritevole di accoglimento anche nei confronti della	
	signora Macrì Maria Luisa, legale rappresentante della “Free tourist s.r.l.” dal	
	14 dicembre 2015 al 30 marzo 2018. Risulta, infatti, dalla notizia di danno	
	che la società beneficiaria del contributo regionale di 189.735,00 euro, a va-	
	lere sul POR Calabria 2007/2013 – PISL “madre natura, padre cultura”, linea	
	di intervento 5.3.2.2, non ha prodotto alcun “volume d'affari per gli anni di	
	imposta 2015/2017”; che la signora Maria Luisa Macrì, escussa dall'organo	
	investigativo il 29 aprile 2019, ha, tra l'altro, dichiarato che “la Free Tourist	
	srl al momento è inattiva e non svolge alcuna attività”; che la stessa ha, inol-	
	tre, affermato di “non aver corrisposto somme di denaro per l'acquisto delle	
	quote della società”, di non sapere “da chi siano stati emessi gli assegni circo-	
	lari indicati nell'atto di cessione delle quote del 17/12/2015” e di non potere	
	fornire spiegazioni “circa i materiali acquistati con il predetto finanziamento,	
	né la destinazione e l'uso attuale dei materiali acquistati”. Appare, pertanto,	
	evidente che la convenuta, titolare della società che ha ottenuto il beneficio	
	economico mediante dichiarazioni mendaci in ordine all'acquisto e alla effet-	
	tiva disponibilità dei beni oggetto della misura di sostegno comunitario, rese	
	dal precedente amministratore, ha contribuito alla distrazione delle risorse	
	42	

	pubbliche concesse dalla regione perché non ha svolto l'attività finanziata,	
	in violazione dei sopra descritti avviso pubblico e atto di adesione ed obbligo.	
	Ha, inoltre, assunto il ruolo di mero prestanome della “ <i>Scalise Sport Group</i>	
	<i>s.r.l.</i> ”, e del suo procuratore speciale Armando Scalise, rendendo possibile la	
	commissione dell'illecito erariale oggetto di contestazione. A ciò si aggiunga	
	che, anche in tale caso, valgono le considerazioni già svolte <i>sub</i> 13.1, relative	
	ai provvedimenti di archiviazione e di assoluzione nei paralleli procedimenti	
	penali, a carico dei funzionari regionali delegati ai controlli sulle pratiche di	
	finanziamento e degli odierni convenuti, che non consentono di esonerare la	
	Macri dalla responsabilità amministrativa contestatale.	
	13.2.1 Inoltre, la condotta causale è da ritenersi all'evidenza dolosa siccome	
	intenzionalmente preordinata alla distrazione del finanziamento pubblico	
	dalle finalità per le quali era stato concesso ove si consideri che la signora	
	Macri Maria Luisa, nonostante la percezione del contributo regionale e la	
	conseguente assunzione di responsabilità derivante dagli obblighi convenzio-	
	nalmente assunti dalla società con l'amministrazione danneggiata, li ha in-	
	tenzionalmente violati contribuendo con la propria condotta alla distrazione	
	dalla finalità pubblica delle provvidenze economiche ottenute ed ha, altresì,	
	consapevolmente consentito al convenuto Armando Scalise, procuratore spe-	
	ciale della società fornitrice, e vero <i>dominus</i> della società beneficiaria, di per-	
	cepire indebitamente le risorse comunitarie in danno della Regione Calabria.	
	13.2.2 La domanda attrice deve, quindi, essere accolta, dovendosi ritenere	
	sotto il profilo dell'elemento oggettivo corretta la quantificazione del danno	
	operata dalla procura regionale nell'importo del contributo erogato alla so-	
	cietà, di cui la convenuta è stata legale rappresentante all'epoca dei fatti in	
	43	

		contestazione, pari a 189.735,00 euro.	
	13.2.3	Anche in questo caso deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria	
		a carico della “Scalise Sport Group s.r.l.” e del suo socio e procuratore speciale	
		Armando Scalise a causa della provata ingerenza nella gestione, più propria-	
		mente nella effettiva conduzione, della società “Free tourist s.r.l.” in luogo	
		della signora Macrì Maria Luisa, mera prestanome di quest’ultimo, al solo	
		scopo di locupletare illecitamente il contributo in esame, come risulta evi-	
		dente dalle menzionate risultanze dell’indagine contabile eseguita dalla	
		Guardia di Finanza, e come di seguito si andrà più diffusamente a spiegare.	
		È di solare evidenza la fittizia certificazione dell’acquisto di beni da rendicon-	
		tare alla regione, l’assenza di qualsivoglia attività aziendale, che attesta in-	
		controvertibilmente la mancata utilizzazione dei beni per gli scopi pubblici	
		perseguiti con la concessione del finanziamento, e la ingerenza gestoria del	
		convenuto Armando Scalise e della società di cui è socio e procuratore spe-	
		ciale, funzionale alla indebita percezione del contributo in esame. In partico-	
		lare, a conferma della commissione dell’illecito erariale da parte della società	
		fornitrice e del suo procuratore speciale, in concorso con la signora Macrì	
		Maria Luisa, risulta dalla notizia di danno (pag. 13), che “Tra le fatture di	
		spesa rendicontate alla Regione Calabria dalla Free tourist srl, vi è la fattura	
		n. 550, datata 30/12/2015, emessa dalla ditta Project Point di ARABIA Do-	
		menico, con sede in Crotone, per la realizzazione di un sito web per l’importo	
		di euro 1.000,00 euro (oltre IVA).”, che “In data 03/05/2019 è stato escusso	
		in atti ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 148/88, il sig. ARABIA Domenico il quale	
		in sintesi ha inteso dichiarare: “sono stato contattato per la creazione di una	
		bozza di un sito web inerente il noleggio di attrezzature sportive; tale lavoro mi	
		44	

	<i>è stato pagato con un bonifico di cui vi allego attestazione.... non ho mai cono-</i>	
	<i>sciuto la sig.ra BONAFEDE di cui mi dite, né altri soggetti della FREE TOURIST</i>	
	<i>srl; il lavoro mi è stato commissionato e pagato dal sig. SCALISE Armando</i>	
	<i>titolare della SCALISE SPORT GROUP srl che mi ha fornito l'intestazione del</i>	
	<i>cliente da indicare nella fattura da emettere.... il dominio di cui mi chiedete</i>	
	<i>non è stato da me né pubblicato, né registrato, ma il lavoro riguardava esclu-</i>	
	<i>sivamente una bozza di sito senza una veste grafica....”</i> , che “ <i>Nel verbale di</i>	
	<i>sopralluogo, datato 23/02/2016, i funzionari incaricati Dott. Francesco DE GI-</i>	
	<i>ROLAMO e la Dott.ssa Angela VATRANO accertavano la presenza dei materiali</i>	
	<i>acquistati e la pubblicazione on line del sito www.silaexplora.it”, che “Succes-</i>	
	<i>sivi accertamenti presso il provider ARUBA.it hanno permesso di accertare che</i>	
	<i>il sito silaexplora.it è stato attivato in data 17/02/2016 ed è scaduto in data</i>	
	<i>17/02/2017 senza essere rinnovato dal titolare del servizio, in violazione degli</i>	
	<i>obblighi imposti dall’atto di obbligo sottoscritto dalla BONAVITA Serafina che</i>	
	<i>prevedeva un periodo minimo di 5 anni dalla chiusura del finanziamento.”</i> , che	
	<i>“Il conto corrente dedicato, intestato alla FREE TOURIST srl è risultato attivo</i>	
	<i>esclusivamente per la data del 31/12/2015, giorno in cui sono state registrate</i>	
	<i>due operazioni: - il bonifico ricevuto dalla Regione Calabria per l’importo di</i>	
	<i>euro 132.814,00 euro quale I SAL; - il contestuale bonifico effettuato a favore</i>	
	<i>della SCALISE SPORT GROUP srl per l’importo di euro 132.562,25 euro.”</i> , che	
	<i>“Il saldo del II ed ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori) è stato invece effe-</i>	
	<i>tuato in data 07/05/2016, sull’IBAN n. IT79F0538780960000002392517 (di-</i>	
	<i>verso da quello indicato nell’atto di adesione ed obbligo) in essere presso la</i>	
	<i>BPER di San Giovanni in Fiore (CS) per l’importo di euro 56.921,00 euro.”</i> e,	
	<i>infine, che “Dei 10 Quad acquistati in data 28/12/2015 dalla FREE TOURIST</i>	
	45	

	<i>srl, per i quali è obbligo di legge l'immatricolazione e la copertura assicurativa,</i>	
	<i>dalla banca dati ACI/PRA nessuno risulta essere stato immatricolato a nome</i>	
	<i>della citata società e di conseguenza nessun quad è al momento provvisto della</i>	
	<i>regolare copertura assicurativa.”. Appare, pertanto, evidente che non solo i</i>	
	<i>beni acquistati dalla società convenuta non risultano tracciati o tracciabili</i>	
	<i>(vedi pag. 11 della notizia di danno), con la ovvia conseguenza che il loro</i>	
	<i>acquisto deve essere considerato fittizio, e che, come già ampiamente esposto</i>	
	<i>sub 13.1.3, la cessione dei beni finanziati dalla regione è avvenuto con un</i>	
	<i>ingiustificabile sovrapprezzo in danno delle finanze regionali (cfr. pag. 11 della</i>	
	<i>notizia di danno, ove tra l'altro, si legge che “le n. 20 bici mountain bike, le n.</i>	
	<i>20 paia di ciaspole per adulti, ed il laboratorio sci adulti sono stati rivenduti</i>	
	<i>applicando un rincaro di vendita fuori mercato, infatti sui singoli prodotti è</i>	
	<i>stato attribuito un rialzo sproporzionato del prezzo di vendita, con percentuali</i>	
	<i>che vanno dal 91,18% al 367,63% in più sul prezzo di acquisto, evidenziando</i>	
	<i>una discrasia evidente con prodotti similari acquistabili sul libero mercato.”),</i>	
	<i>ma anche che il signor Armando Scalise, in nome e per conto della “Scalise</i>	
	<i>Sport Group s.r.l.”, ha svolto, d'intesa con la signora Maria Luisa Macri, le</i>	
	<i>funzioni di amministratore di fatto della “Free tourist s.r.l.” al fine di utiliz-</i>	
	<i>zarla come bancomat, e cioè al solo scopo di percepire illecitamente il contri-</i>	
	<i>buto della regione, in palese e consapevole violazione dell'avviso pubblico e</i>	
	<i>dell'atto di adesione ed obbligo, sottoscritto dalla medesima società, meglio</i>	
	<i>descritti in precedenza. Pertanto, i fatti sopra esposti appaiono sufficienti a</i>	
	<i>ritenere sussistente, unitamente a quella della signora Maria Luisa Macri, la</i>	
	<i>condotta dolosa foriera di danno erariale della “Scalise Sport Group s.r.l.” e</i>	
	<i>del suo procuratore speciale Armando Scalise, con la conseguente condanna</i>	
	46	

	in solido degli stessi al pagamento dell'importo di 189.735,00 euro. Il collegio	
	osserva, infine, che, anche in questo caso, non viene in rilievo alcuna con-	
	dotta illecita dei convenuti Salvatore e Francesca Scalise, rispettivamente	
	procuratore speciale e amministratrice <i>pro tempore</i> della società fornitrice, e,	
	pertanto, gli stessi devono essere dichiarati esenti dalla responsabilità era-	
	riale addebitata loro per tale posta di danno.	
	13.3 Parimenti meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda attorea	
	nei confronti del convenuto Giovanni Scalise. Quest'ultimo, nella qualità di	
	titolare della ditta individuale “360 Slide shop riders philosophy”, ha, infatti,	
	sottoscritto il già menzionato atto di adesione ed obbligo il 21 settembre	
	2015. In ragione della sottoscrizione di tale atto, ha ottenuto un contributo	
	regionale a valere sul POR Calabria 2007/2013 – PISL “ <i>madre natura, padre</i>	
	<i>cultura</i> ”, linea di intervento 5.3.2.2, pari a 156.391,56 euro. Risulta dall'at-	
	tività investigativa della Guardia di Finanza di Crotone che il sunnominato	
	ha ottenuto il beneficio economico mediante dichiarazioni mendaci in ordine	
	all'acquisto e alla effettiva disponibilità dei beni oggetto della misura di so-	
	stegno comunitario e che non ha svolto l'attività finanziata (vedi pag. 17 della	
	notizia di danno). Si legge, in particolare, nella menzionata notizia di danno	
	che “ <i>la spesa fatturata alla ditta 360 SLIDE SHOP RIDERS PHILOSOPHY di</i>	
	<i>7.505,00 euro per l'acquisto di una motoslitte soccorso con barella è da inten-</i>	
	<i>dersi fittizia in quanto la motoslitte risulta acquistata ben 30 mesi prima della</i>	
	<i>cessione alla ditta del fratello Giovanni, quindi da intendersi già in uso e non</i>	
	<i>nuova di fabbrica, mentre il rimorchio con barella è stato acquistato 35 giorni</i>	
	<i>dopo l'emissione della fattura di vendita e poco prima della redazione del ver-</i>	
	<i>bale di sopralluogo dei funzionari incaricati e la chiusura del finanziamento</i>	
	47	

	<i>POR Calabria 2007/2013;”, che “i n. 4 varchi d’accesso pubblico completi di</i>	
	<i>stampante termica e il n. 01 tappeto elettrico (impianto di risalita), sono da</i>	
	<i>intendersi quali beni non in uso al sig. SCALISE Giovanni. Infatti, il titolare</i>	
	<i>della ditta, privo di manodopera regolarmente assunta sin dall’anno 2015, non</i>	
	<i>sarebbe in grado di gestire il negozio di vendita abbigliamento nei pressi del</i>	
	<i>palaghiaccio, il negozio di noleggio nei pressi dell’impianto di risalita, i n. 4</i>	
	<i>varchi d’accesso, l’impianto di risalita e l’uso della motoslitte di soccorso con</i>	
	<i>barella completamente da solo.”, che, infatti, “i varchi di accesso all’impianto</i>	
	<i>di risalita sulle piste da sci e l’impianto di risalita posto alla base del piazzale</i>	
	<i>e utilizzato quale scuola sci portatori di un notevole introito economico a mezzo</i>	
	<i>di biglietto rilasciato dalla cassa unica dell’impianto sciistico in uso alla società</i>	
	<i>SCALISE SPORT GROUP srl, si ritengono gli stessi beni acquistati nominal-</i>	
	<i>mente dalla ditta di SCALISE Giovanni, ma di fatto in uso alla stessa società</i>	
	<i>venditrice ed impiegati pienamente nel corso della stagione sciistica inver-</i>	
	<i>nale;” e che “infine l’artificio attuato si manifesta in quanto per il tappetino</i>	
	<i>elettrico è stata fatturata la cessione alla ditta 360 SLIDE SHOP RIDERS PHI-</i>	
	<i>LOSOPHY in data 27/11/2015, in realtà la SCALISE SPORT GROUP srl ha</i>	
	<i>acquistato il bene solo 33 giorni dopo attraverso la fattura d’acquisto n.</i>	
	<i>1066335 del 20/12/2015. La fattura di vendita emessa a favore della ditta</i>	
	<i>del fratello Giovanni ha il solo scopo di produrre i costi da rendicontare alla</i>	
	<i>Regione Calabria.”. Dalla documentazione versata in atti dall’attore pubblico</i>	
	<i>emerge, inoltre, che una serie di beni ceduti dalla società fornitrice sono stati</i>	
	<i>rivenduti all’azienda del convenuto ad un prezzo maggiore di quello di acqui-</i>	
	<i>sto con “un rialzo sproporzionato del prezzo di vendita, con percentuali che</i>	
	<i>vanno dal 48,41% al 218,20% in più sul prezzo di acquisto evidenziando una</i>	
	48	

	<i>discrasia evidente con prodotti simili acquistabili sul libero mercato, al solo</i>	
	<i>scopo di creare un aumento ingiustificato dei costi da rendicontare alla Regione</i>	
	<i>Calabria”</i> (cfr. pag. 17 notizia di danno). Anche in questo caso, ad avviso del	
	collegio, non assumono valore le argomentazioni difensive del convenuto in	
	ordine alla congruità del prezzo di vendita, per le medesime ragioni già indi-	
	cate <i>sub</i> 13.1.3. Le suesposte circostanze di fatto, accertate dalla Guardia di	
	Finanza, provano che il convenuto ha indebitamente percepito i contributi	
	regionali mediante la dichiarazione non veritiera in ordine all’acquisto e alla	
	disponibilità dei beni oggetto del finanziamento in esame e, inoltre, non ha	
	mai utilizzato tali beni perché non ha svolto l’attività imprenditoriale incen-	
	tivata, nei termini e secondo le modalità previste dall’avviso pubblico e	
	dall’atto di adesione ed obbligo, con ciò distogliendo ingenti risorse economi-	
	che pubbliche dalle finalità per le quali erano state stanziare ed arrecando	
	un grave pregiudizio patrimoniale alla Regione Calabria. A ciò si aggiunga	
	che, anche in tale caso, valgono le considerazioni già svolte relativamente ai	
	provvedimenti di archiviazione e di assoluzione nei paralleli procedimenti pe-	
	nali, a carico dei funzionari regionali delegati ai controlli sulle pratiche di	
	finanziamento e degli odierni convenuti, che non consentono di esonerare il	
	convenuto dalla responsabilità amministrativa contestatagli.	
	13.3.1 Quanto all’elemento soggettivo che ha connotato la condotta del con-	
	venuto in esame, appare indubitabile la sua rilevanza in punto di dolo mercè	
	la mendace dichiarazione in ordine alla titolarità dei beni finanziati dalla re-	
	gione, per come, tra l’altro, asseverata con la sottoscrizione dell’atto di ade-	
	sione ed obbligo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il cui art. 75, come si è già	
	detto, sanziona la non veridicità del contenuto dell’autocertificazione con la	
	49	

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa.
13.3.2 La domanda attrice deve, quindi, accolta, dovendosi ritenere sotto il profilo dell'elemento oggettivo corretta la quantificazione del danno operata dalla procura regionale con riguardo all'importo del contributo erogato alla società di cui il convenuto è legale rappresentante, pari a 156.391,56 euro.
14. I convenuti soccombenti, " <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ", in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , Armando e Giovanni Scalise, Maria Luisa Macrì e Roberto Gelfo devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, c. 1 e 5, c.g.c.. Ai sensi dell'art. 31, c. 2, c.g.c., si liquidano in favore dei convenuti Salvatore e Francesca Scalise e a carico della Regione Calabria gli onorari e i diritti di difesa, nell'importo di euro 2.000,00 ciascuno, oltre a Spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del convenuto Roberto Gelfo;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile nei termini esposti in motivazione;
- dichiara esenti da responsabilità amministrativa i convenuti Francesca Scalise e Salvatore Scalise;
- condanna i convenuti Roberto Gelfo, " <i>Scalise Sport Group s.r.l.</i> ", in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , e Armando Scalise al pagamento in

	solido in favore della Regione Calabria dell'importo di 190.817,25 euro, oltre	
	alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici	
	ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione	
	della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalu-	
	tata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo;	
	- condanna i convenuti Maria Luisa Macri, “Scalise Sport Group s.r.l.”, in per-	
	sona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , e Armando Scalise al pagamento	
	in solido in favore della Regione Calabria dell'importo di 189.735,00 euro,	
	oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici	
	ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione	
	della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalu-	
	tata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo;	
	- condanna il convenuto Giovanni Scalise al pagamento in favore della Re-	
	gione Calabria dell'importo di 156.391,56 euro, oltre alla rivalutazione mo-	
	netaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle	
	indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza,	
	e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sen-	
	tenza fino al soddisfo;	
	- condanna i convenuti “Scalise Sport Group s.r.l.”, in persona del legale rap-	
	presentante <i>pro tempore</i> , Armando e Giovanni Scalise, Maria Luisa Macri e	
	Roberto Gelfo al pagamento in solido delle spese del giudizio, che si liquidano	
	come da nota segretariale a margine;	
	- liquida in favore dei convenuti Salvatore e Francesca Scalise e a carico della	
	Regione Calabria gli onorari e i diritti di difesa, nell'importo di euro 2.000,00	
	ciascuno, oltre a Spese generali, IVA e CPA.	
	51	

[illegible]